

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2911

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna, effettuato a Roma il 4 maggio 1965, per la modifica dell'articolo 3 dell'Accordo culturale dell'11 agosto 1955

Presentato alla Presidenza il 30 dicembre 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le Note diplomatiche scambiate tra l'Italia e la Spagna il 4 maggio 1965 integrano le disposizioni dell'articolo 3 dell'Accordo culturale italo-spagnolo dell'11 agosto 1955.

Lo scopo della modifica è quello di agevolare lo Stato italiano nel recupero della libera disponibilità di locali di proprietà demaniale, situati in Madrid ed attualmente occupati da inquilini che si avvalgono delle leggi spagnole sulla proroga legale dei contratti di affitto.

I locali suddetti andrebbero ad aumentare quelli delle istituzioni scolastiche italiane di

Madrid che funzionano nello stesso edificio e che hanno necessità di maggiore spazio affinché possano essere accolte le domande d'iscrizione di nuovi allievi che affuiscono in numero crescente.

La formulazione del nuovo testo dell'articolo 3 vale ad esonerare lo Stato italiano dall'onere della prova quando si avvalga dello « stato di necessità » per rientrare nel libero possesso dei locali concessi in affitto. Ciò non comporta nuovi impegni od oneri da parte italiana, essendo precisato che il beneficio viene accordato solo in quanto compatibile con la legislazione vigente in materia di locazioni.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna, effettuato a Roma il 4 maggio 1965, per la modifica dell'articolo 3 dell'Accordo culturale dell'11 agosto 1955, reso esecutivo con legge 3 gennaio 1957, n. 8.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto stabilito nella clausola finale delle Note medesime.

EMBAJADA DE ESPAÑA
EN ITALIA

Roma, 4 de Mayo 1965.

Num. 85 11/2

Señor Ministro:

Tengo la honra de comunicar a V. E. que el Gobierno Español, animado del deseo de facilitar la actividad docente de las Instituciones Escolares que cada una de las partes mantiene en el territorio de la otra, a que se refiere el artículo tercero del vigente Convenio Cultural entre España e Italia de 11 de Agosto de 1955, para hacer posible el pleno uso de los medios materiales que ambos Estados poseen para el cumplimiento de dicha misión, propone modificar, de acuerdo con el Gobierno Italiano, el texto del citado artículo tercero, que quedaría redactado como sigue:

« Artículo tercero. — Las Altas Partes contratantes se obligan recíprocamente a conceder la total exención de las tasas que gravan la transferencia de los derechos de propiedad sobre los terrenos y sobre los edificios destinados a sede de las Instituciones previstas en los artículos primero y segundo, así como de los impuestos directos, tasas y contribuciones de cualquier naturaleza sobre los mismos inmuebles, y de las correspondientes imposiciones de carácter provincial y municipal.

Las Altas Partes contratantes se obligan además recíprocamente a conceder la exención de los derechos aduaneros para la importación de objetos mobiliarios, material didáctico, de estudio, científico y cualquier otro material necesario para la constitución y funcionamiento de dichas Instituciones.

Por lo que respecta a los otros tributos internos que en virtud de la Legislación de los respectivos países hubiese de aplicarse a los actos y contratos necesarios para el funcionamiento de dichas Instituciones, cada Gobierno acordará a las Instituciones de la otra Alta Parte contratante el mismo trato reservado a las Instituciones análogas del propio país.

Las Altas Partes contratantes se obligan asimismo a prestar toda la ayuda y asistencia posibles cerca de las competentes autoridades en todo lo concerniente a la libre disposición y el uso de los edificios y terrenos destinados a sede de las citadas Instituciones, dependientes de cada uno de los Estados, los cuales gozarán, si la Legislación del país en donde se encuentren radicados dichos bienes así lo establece en favor de su propio Estado, del beneficio de no tener que justificar la necesidad ante los Tribunales para oponerse a la prórroga legal del contrato de arrendamiento cuando tengan que ocupar sus propias fincas para fines culturales y siempre que el Gobierno del Estado en donde se encuentren así lo acuerde en virtud de razones de reciprocidad u otras de análoga naturaleza.

El disfrute de este beneficio quedará subordinado al cumplimiento de las obligaciones que la Legislación de cada país señale sobre preaviso, indemnizaciones y plazo para desalojar ».

Tengo la honra de proponer que la presente Nota y la de respuesta de V. E. en el mismo sentido constituyan un acuerdo entre nuestros dos Gobiernos en esta materia, que entrará en vigor a partir del día en que las Partes se hayan recíprocamente notificado que se han efectuado los requisitos previstos a tal fin por las respectivas legislaciones.

Aprovecho esta oportunidad para renovar a V. E. Señor Ministro las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

ALFREDO SÁNCHEZ-BELLA
Embajador de EspañaSEÑOR MINISTRO
DE NEGOCIOS EXTRANJEROS
ROMA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 4 maggio 1965

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V. E. in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo spagnolo, animato dal desiderio di agevolare l'attività didattica delle Istituzioni Scolastiche che ciascuna delle Parti mantiene nel territorio dell'altra, cui si riferisce l'articolo terzo del vigente Accordo Culturale fra la Spagna e l'Italia dell'11 agosto 1955, al fine di rendere possibile la piena disponibilità delle installazioni che ambo gli Stati posseggono per il raggiungimento di quei fini, propone di modificare, d'intesa col Governo italiano, il testo del citato articolo terzo, che dovrebbe essere redatto come segue:

Art. 3. — Le Alte Parti contraenti si assicurano reciprocamente la piena esenzione dalle tasse per il trasferimento dei diritti di proprietà sui suoli e sugli edifici destinati a sede delle Istituzioni previste dagli articoli 1) e 2), nonché dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sugli immobili stessi e dalle relative sovrimposte provinciali e comunali.

Le Alte Parti contraenti si assicurano inoltre reciprocamente la esenzione dai diritti doganali per la importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio, scientifico ed ogni altro materiale richiesto per la costituzione e per il funzionamento delle istituzioni stesse.

Per quanto riguarda gli altri tributi interni, che a norma delle leggi dei rispettivi Paesi si rendessero applicabili per gli atti e contratti posti in essere per il funzionamento delle istituzioni predette, ciascun Governo accorderà alle Istituzioni dell'altra Parte contraente lo stesso trattamento che compete alle analoghe istituzioni del proprio Paese.

Le Alte Parti contraenti si obbligano del pari a prestare ogni possibile appoggio ed assistenza presso le competenti autorità per quanto concerne la disponibilità e l'uso degli edifici e suoli destinati a sede delle istituzioni medesime, dipendenti da ciascuno degli Stati, i quali godranno, se la legislazione del Paese dove sono situati detti immobili lo stabilisce in favore dello Stato stesso, del beneficio di non dover dimostrare lo stato di necessità in sede giudiziaria per opporsi alla proroga legale del contratto di affitto quando debbano occupare i propri locali per fini culturali e sempre che il Governo dello Stato dove essi si trovano lo consenta per considerazioni di reciprocità o altro di natura analoga.

Questo beneficio sarà subordinato all'osservanza degli obblighi che siano previsti dalla legislazione di ciascun Paese in materia di preavviso, indennizzi e termine per lasciare l'immobile.

Ho l'onore di proporre che la presente Nota e quella di risposta di V. E. nello stesso senso, costituiscano un accordo tra i nostri due Governi in questa materia che entrerà in vigore dal giorno in cui le Parti si saranno reciprocamente notificato che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine dai rispettivi ordinamenti ».

Ho l'onore di informare V. E. che il Governo italiano concorda su quanto precede, e che pertanto la Nota di V. E. e la presente Nota di risposta costituiscono un accordo tra i nostri due Governi in questa materia che entrerà in vigore dal giorno in cui le Parti si saranno reciprocamente notificato che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, le espressioni della mia più alta considerazione.

FANFANI

A S. E. DON ALFREDO SÁNCHEZ-BELLA
AMBASCIATORE DI SPAGNA

ROMA